

daher das Indossament des Remittenten das erste. Die Reihenfolge der Indossamente bestimmt sich danach, in welcher Folge dieselben, in Folge ihrer räumlichen Stellung zu einander, zu lesen sind, und danach kann gewiß keinem Zweifel unterliegen, daß das Indossament des Klägers das erste, dasjenige des Remittenten das zweite ist. Richtig ist nun freilich, wenn die kantonalen Instanzen ausführen, der Aberkennungskläger habe durch seine Unterschrift auf der Rückseite des Wechsels seinen Willen zu erkennen gegeben, eine wechselrechtliche Verpflichtung einzugehen. Allein dieses Moment kann zur Gutheißung des Anspruchs des Aberkennungsbeklagten nicht führen. Der Wechsel ist ein formales Rechtsgeschäft; zur Hervorbringung wechselrechtlicher Wirkungen genügt der bloße, irgendwie bekundete Wille nicht, sondern müssen die wechselrechtlichen Formen beobachtet, muß speziell die Legitimation des Gläubigers in den wechselrechtlichen Formen hergestellt sein. Daran aber mangelt es im vorliegenden Falle, da äußerlich, in der Form, wie dieselben auf der Wechselurkunde sich präsentieren, die Continuität der Wechselurkunden nicht gewahrt, sondern deren Zusammenhang unterbrochen ist.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung des Klägers wird als begründet erklärt und demgemäß das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 25. Mai 1900 aufgehoben und die Aberkennungsklage des Klägers gutgeheißen, die Wechselerforderung der Beklagten an den Kläger von 2000 Fr. und Folgen, laut Zahlungsbefehl vom 20. Juni 1898, somit aberkannt.

88. *Sentenza del 20 ottobre 1900 nella causa
Resinelli contro Bernasconi.*

Locazione. — Domanda di confermazione di disdetta e di risarcimento dei danni. — Sentenza di merito? — Valore dell'oggetto litigioso, art. 59 O. G. F. — Interpretazione del contratto. Mora del conduttore; Art. 117 C. O. — Colpa.

Nella causa Resinelli contro Bernasconi, nella quale

A. Il Tribunale civile distrettuale di Bellinzona-Riviera con sentenza 4 aprile 1900 giudicava:

I. È confermata la disdetta della locazione dal signor Luigi Bernasconi fatta intimare ai coniugi Resinelli cogli atti 10 gennaio e 13 aprile 1898;

II. I signori coniugi Resinelli consegneranno immediatamente al signor Bernasconi gli stabili locati col contratto 12 aprile 1892;

III. I signori Resinelli solidalmente sono obbligati a risarcire al signor Bernasconi tutti i danni a lui derivati e derivabili dal ritardo frapposto alla consegna, salvo liquidazione da farsi;

IV. Non vi ha luogo a decisione sulle modificazioni del contratto 12 aprile 1892 proposte in via subordinata dal signor Bernasconi.

B. Et il Tribunale di appello del cantone Ticino con sentenza 6 giugno 1900,

L'appellata sentenza è confermata.

Appellanti da questo giudizio i coniugi Resinelli, i quali con atto 27 agosto 1900 concludono domandando: la riforma del giudizio di appello nel senso che il dispositivo III della sentenza del Tribunale distrettuale Bellinzona-Riviera sia annullato;

nel mentre il signor Bernasconi conchiude alla reiezione del ricorso in ordine e in merito, protestando esso pure tutte le spese relative.

Considerando, in linea di fatto:

Il 12 aprile 1892 i signori fratelli Secondo ed Antonio

Molo-Pusterla affittavano ai signori coniugi Dionigi e Laura Resinelli una casa ed annessi in contrada Magoria, N° 70, Bellinzona, stipulando fra altro quanto segue :

« 4. La presente locazione comincerà col 1° settembre 1892, duratura per anni nove, da rivedersi ogni tre anni. »

Il 18 luglio 1895 gli stabili affittati venivano ceduti a certa signora Caterina vedova Bernasconi, la quale a sua volta li vendeva al proprio figlio Luigi, con istrumento 17 ottobre 1895. Subito dopo l'acquisto, con diffida 24 luglio 1895, la signora Bernasconi notificava ai signori Resinelli che, in relazione all'art. 4 del contratto, intendeva di por fine all'affitto collo scadere del triennio in corso, vale a dire per la fine del mese di agosto. La quale diffida essendo stata contestata dai signori Resinelli per la ragione che non erano stati osservati i termini dell'art. 290 del Cod. fed. Obbl., la locatrice ritirava la propria disdetta, ponendo fine così alla relativa contestazione. Passati però gli stabili in proprietà del signor Luigi Bernasconi, questi, ultimato il secondo triennio, con atto 10-12 gennaio 1898 intimava ai signori Resinelli che col decorso dell'anno locatizio, ossia col 31 agosto 1898, intendeva di desistere dal contratto, dichiarandosi però disposto a prorogarlo di un altro triennio alle condizioni: 1° che fosse escluso il ronco dalla locazione; 2° che restasse vietato ai conduttori di sublocare; 3° che il fitto fosse aumentato a 1600 fr. annui e pagato in semestri anticipati; 4° che il proprietario avesse diritto di alzare la casa di un piano, di abbassare il muro della corte verso strada e di introdurre quelle altre variazioni che a tal uopo credesse necessarie, senza obbligo di indennizzo. La disdetta doveva ritenersi per data ed accettata, se entro otto giorni non veniva data risposta dai signori Resinelli. Il che essendosi avverato, con atto 13 aprile il signor Bernasconi faceva confermare ai conduttori la data disdetta. In seguito poi a libello provocatorio 24 aprile 1898 dei signori Resinelli, il locatore Bernasconi formulava in giudizio le seguenti domande:

1. Che venisse riconosciuta legale ed efficace la denuncia data il 10 gennaio e 13 aprile 1898;

2. Che di conseguenza i signori Resinelli fossero obbligati a sgombrare gli stabili affittati non più tardi del 1° settembre 1898 ed a farne consegna al locatore in buono stato, come ai relativi articoli del Cod. fed. Obbl.

3. Che in caso di ritardo nello sgombro e nella consegna, i signori Resinelli fossero obbligati a risarcirgli tutti i danni derivati e derivabili dall'inadempimento della loro obbligazione.

Subordinatamente: che il contratto 12 aprile 1892 fosse modificato come alle proposte formulate nella notifica 10 gennaio 1898.

Il conduttore rispondeva che l'art. 4 del contratto non dava diritto al locatore di recedere dalla locazione, ma solo di chiedere ogni tre anni una revisione dei patti locatizi circa l'ammissione della quale, in caso di disaccordo fra le parti, doveva decidere il giudice sopra domanda delle parti interessate. Subordinatamente occorrere per la revisione un fatto nuovo che la giustifichi, nel mentre nel caso concreto l'istante non aveva giustificato in nessun modo le varianti da lui proposte con atto del 10-12 gennaio 1898.

Statuendo sul litigio, ambedue le istanze cantonali ammettevano coi giudizi sopra citati la domanda principale dell'attore. Il Tribunale di appello all'appoggio delle considerazioni seguenti:

La clausola dell'art. 4, secondo la quale la locazione è « duratura per anni nove da rivedersi ogni tre anni, » già poco chiara e contraddittoria in sè stessa, deve interpretarsi secondo il criterio informativo dell'art. 16 del C. O., vale a dire secondo la volontà presumibile dei contraenti, non secondo il senso letterale delle parole. Ora nel caso concreto le parti contraenti hanno sicuramente adoperato la parola rivedibile nel senso di rescindibile, poiché un'interpretazione letterale, secondo cui le parti si sarebbero riservate il diritto di proporre alla scadenza d'ogni triennio delle modificazioni del contratto, le quali, ove non fossero dalla controparte accolte, sarebbero state sottoposte al giudizio del magistrato, urta contro ogni possibile intenzione dei contraenti, non potendosi

ammettere siasi adoperata una clausola così vaga, indefinita e lasciante adito ad introdurre ogni tre anni delle varianti sul prezzo, sul modo di godimento, sul numero dei locali, ecc. ecc., sì da innovare completamente il contratto medesimo, e ciò senza stabilire delle norme determinanti e direttive pel giudizio in caso di contestazione. Oltre a ciò la clausola di cui all'art. 4 deve essere interpretata in caso di dubbio contro colui che ha stipulato ed in favore di quello che ha contrattato l'obbligazione, quindi nel senso della liberazione, anzichè dell'obbligazione. Ammessa pertanto la legalità, regolarità ed efficacia della disdetta data cogli atti 10-12 gennaio e 13 aprile 1898, ne deriva per corollario l'obbligo nei conduttori Resinelli di fare immediatamente la consegna degli stabili affittati, restando sottoposti al risarcimento dei danni, a stregua degli art. 110 e 116 del C. O. per il ritardo nell'effettuare lo sgombro comminato. Quanto all'ammontare del danno, mancando attualmente gli elementi necessari pella sua valutazione, la cosa dovrà essere liquidata separatamente e con ulteriore giudizio.

In diritto :

1. La sentenza appellata è indubbiamente una sentenza di merito colla quale la domanda di indennizzo formulata dal locatore, ed ancora in litigio, è stata decisa, per ciò che riguarda le istanze cantonali, in modo assoluto e definitivo. Al momento in cui fu iniziata la causa, non era ancora certa nè l'esistenza di un danno a carico del convenuto, nè tanto meno l'importanza del danno medesimo. Non restava quindi all'attore che di intentare un'azione pregiudiziale avente per iscopo di far determinare solo in massima l'obbligo del convenuto al risarcimento dei danni. È ciò che egli fece di fatti, ed è in questo senso che le istanze cantonali hanno statuito sulla domanda d'indennizzo. Ma ciò non toglie che la sentenza di appello debba essere considerata anche a tale riguardo come un vero e proprio giudizio di merito, e non come un semplice giudizio parziale non avente ancora carattere definitivo.

2. Nessun dubbio del pari che il litigio deve essere de-

ciso in base al diritto federale e che il Tribunale federale è competente ad occuparsene anche in ragione del valore. Secondo il disposto tassativo dell'art. 59 della Legge org. giud. fed., il valore dell'oggetto litigioso deve determinarsi in base alle conclusioni formulate dalle parti nei loro allegati di domanda e risposta innanzi alla prima istanza cantonale. Nel caso presente non è dunque solo l'importo della domanda in risarcimento dei danni che deve far stato per calcolare il valore del litigio, ma il complesso di tutte le domande presentate dall'attore davanti il Tribunale di Bellinzona-Riviera e quindi anche il valore di quella tendente a far pronunciare la rescissione del contratto a partire della fine del secondo, invece che del terzo triennio. Ora il valore locatizio degli stabili affittati, stabilito nel contratto di locazione a fr. 570, venendo valutato dall'attore a non meno di fr. 1600 all'anno, e l'epoca d'affitto in questione essendo di tre anni, l'importanza del litigio supera certamente quella stabilita per legge di fr. 2000.

3. Nel merito il solo punto ancora contestato è, come fu già accennato, quello relativo al risarcimento dei danni. Per ciò che riguarda la durata della locazione, i convenuti non hanno dichiarato di appellarsi al Tribunale federale. Su questo punto la sentenza dell'istanza superiore cantonale ha acquistato forza di cosa giudicata, e rimane così acquisito, nonostante le obiezioni dei ricorrenti, che in seguito alla disdetta ricevuta, gli stessi erano in obbligo di rimettere all'attore gli stabili affittati al più tardi col 1° settembre 1898. Nè si può difatti interpretare ragionevolmente in altro modo la clausola dell'art. 4 del contratto. Se la stessa avesse avuto per iscopo di permettere solo ai contraenti di domandare alla fine di ogni triennio una revisione o modificazione parziale dei patti locatizi, come pretendono i ricorrenti, ma non la cessazione completa del contratto, il quale doveva ritenersi stipulato in ogni caso per nove anni, l'istrumento di locazione avrebbe certamente enumerato quali patti si dovevano ritenere modificabili o rivedibili alla fine di ogni triennio e quale procedura si dovesse seguire in caso di disaccordo

fra le parti. Ma così come sta, senza altro accenno o restrizione, la clausola dell'art. 4, interpretata nel modo voluto dai ricorrenti, condurrebbe in pratica ad un risultato impossibile. Invece, se si accetta l'interpretazione dell'istanza cantonale, il patto in questione acquista non solo un significato ragionevole, logico ed in perfetta armonia con sè stesso, ma niente affatto contrario neppure alla significazione generale della parola « da rivedersi. » Il contratto s'intende conchiuso per nove anni nel senso che alla fine del nono anno la locazione debba cessare di pieno diritto, senza che le parti contraenti abbiano bisogno di farne precedere la cessazione da dichiarazioni preventive. Nello stesso tempo viene però riservato il diritto alle stesse di dipartirsi dal contratto già alla fine del primo o secondo triennio, mediante disdetta da darsi, in mancanza di una stipulazione speciale, entro i termini dell'art. 290, N° 1, del C. O. Clausole di tal genere sono molto frequenti nei contratti di locazione; esse corrispondono, secondo la sentenza della I^a istanza cantonale, anche agli usi locali del distretto di Bellinzona, e non solo agli usi, ma anche alla situazione speciale in cui si trovavano le parti al momento della conclusione del contratto. Ora, in forza dell'art. 16 del C. O., è conforme all'intenzione presumibile dei contraenti e non conforme al valore letterale delle parole che si devono interpretare le convenzioni.

4. Resta così acquisito che i convenuti erano in obbligo di evacuare i locali affittati al più tardi col 1° settembre 1898 e che consegnandoli solo più tardi, il 1° agosto 1900, essi non hanno adempito all'obbligo loro imposto dall'art. 4. Cade perciò da sè stessa la prima obiezione sollevata nel ricorso, che i ricorrenti non si siano trovati in mora, non essendo stati tenuti di dar seguito alla disdetta dell'attore. Ma anche il secondo appunto, sul quale si fonda il ricorso, che cioè trattandosi di un'obbligazione non chiara, non liquida e non ancora constatata da un'autorità giudiziale, il ritardo nella consegna non si possa imputare a colpa dei convenuti e quindi non si possa far luogo a risarcimento di danni in base all'art. 110 del C. O., non ha maggiore fondamento del primo.

A termini dell'art. 117 del C. O., il debitore è costituito in mora quando l'obbligazione è scaduta, mediante interpellazione del creditore, e quando il giorno dell'adempimento è stabilito o risulti determinato da un avvertimento convenuto, pel decorso di detto giorno. Pella mora del debitore non è dunque richiesto che l'obbligazione di cui lo stesso è tenuto all'adempimento, sia liquida. (Ved. Hafner, 2 ed., pag. 42). Richiesto è invece di regola generale, perchè si possa far luogo ad una domanda di indennizzo (così anche nel caso di avvenimento fortuito, art. 118), che il ritardo nell'esecuzione di un'obbligazione, sia imputabile a colpa del debitore. Solo quando l'obbligazione si riferisce al pagamento di una somma in danaro, l'art. 119 del C. O. obbliga il debitore in mora al pagamento di interessi moratori, indipendentemente dal fatto che il debitore trovisi o non trovisi in colpa, accogliendo al creditore la prova che il debitore è in colpa, nel caso che lo stesso pretenda un indennizzo maggiore (art. 110). Ma, all'infuori di questo caso, vale la regola dell'art. 110, secondo la quale il debitore che non ha adempito un'obbligazione o che non l'ha adempita nel modo dovuto, può liberarsi dall'obbligo del risarcimento dei danni, provando che il non adempimento o l'adempimento irregolare è avvenuto senza sua colpa. Ora la deficienza di colpa può consistere benissimo nell'ambiguità e illiquidità dell'obbligazione. Così, quando un debitore versa in errore sull'esistenza o sulla portata degli obblighi che gli incombono e che questo errore è giustificabile, vale a dire quando anche usando tutta la prudenza dovuta, si possa credere e si crede in buona fede di non essere obbligati ad una prestazione, o di non esservi obbligati per un tempo determinato, è di regola comune, scattante del resto dai principj generali di diritto, che non ostante si versi in istato di mora, non si sia obbligati al risarcimento di danni. Ma perchè vi sia errore scusabile in questo senso, è necessario che il debitore non abbia agito alla leggera, che, richiesto di una prestazione, prima di rifiutarvisi, abbia esaminato colla maggiore attenzione e diligenza possibile quali obblighi gli impone il contratto; con altre parole, che a

termini dell'art. 113 del C. O. non gli sia imputabile nessuna colpa, neppure la più leggera. Se agisce altrimenti e si affida senz'altro alle sorti di un processo, incorre nella responsabilità stabilita appunto da questo articolo.

Ora è fuori di dubbio che l'errore commesso dai ricorrenti nel caso concreto, rifiutandosi di accettare la disdetta 12 gennaio 1898 e di consegnare gli stabili alla fine del secondo triennio, non può qualificarsi di errore giustificabile. L'interpretazione da loro data alla clausola 4 del contratto trova bensì un appoggio apparente nel significato stretto, usuale della parola « da rivedersi, » ma un esame più serio ed imparziale li avrebbe dovuti persuadere del diritto che aveva il locatore di denunciare il contratto alla fine di ogni triennio. La colpa dei convenuti è altrettanto più indiscutibile che il loro rifiuto di consegnare gli stabili ha per base un ragionamento puramente formalistico, non consentaneo nè alla volontà presumibile delle parti, nè alle esigenze della vita commerciale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia :

È respinto l'appello introdotto dai coniugi Resinelli contro la sentenza 6 giugno 1900 dell'istanza cantonale superiore ticinese, e la sentenza stessa perciò confermata in ogni sua parte.

89. Arrêt du 27 octobre 1900

dans la cause Morand & Bellora contre Reichlen.

Influence du jugement pénal condamnant un inculpé pour lésions corporelles et libérant les autres inculpés de cette accusation, sur la responsabilité civile des libérés. Art. 60 CO. — Constatations de fait ; contradiction avec les pièces du dossier.

Auguste Reichlen, aubergiste à la Tour-de-Trême (Fribourg), demandeur au procès actuel, avait annoncé que le 2 février 1899 il y aurait « cassée » (de noix) à son établis-

sement, c'est-à-dire qu'il offrait ce jour-là à ses clients des noix, des châtaignes, etc.

Cette annonce avait attiré un assez grand nombre de jeunes gens de la Tour-de-Trême et des localités voisines, par exemple de Grandvillard. Parmi les consommateurs se trouvaient Alexandre Bellora, tailleur de pierres à Bulle, alors âgé d'environ 19 ans, et Emile Morand, âgé de 29 ans, ouvrier à la Tour, tous deux défendeurs au procès. Morand a reconnu dans l'instruction qu'on avait bu plus que de raison vers la fin de la soirée et que « chacun avait sa pointe » ; lui-même avait, peu de temps avant la fermeture de l'établissement, cassé une table en voulant la soulever.

Vers 11 heures du soir le cafetier Reichlen voulut fermer son établissement, c'est-à-dire faire « fierab » (Feierabend), comme on dit dans le canton de Fribourg. La sortie des consommateurs ne s'effectua toutefois que difficilement. Tandis que Bellora dit être sorti de la pinte sans en attendre l'ordre, d'autres s'obstinaient à rester, les uns à la cuisine, d'autres (les jeunes gens de Grandvillard) à la salle du premier étage. En particulier Morand se montra récalcitrant. Dans sa première déposition devant le préfet de la Gruyère, il dit qu'il alla d'abord se cacher à la laiterie avec d'autres jeunes gens, pour pouvoir rentrer au café par la porte de la laiterie, qui est contiguë à celui-ci. Puis il pénétra dans le corridor et y rencontra Reichlen, qui le poussa et l'entraîna du côté de la sortie sur la rue. Il reconnaît avoir résisté alors, en secouant Reichlen par ses habits. Survint M^{me} Reichlen, qui le frappa avec une bûche sur la main et sur la figure. Au dernier moment Morand mit le pied entre la porte et le seuil, pour empêcher de fermer, a-t-il dit dans son interrogatoire devant le préfet, quatre jours après. Plus tard, mais seulement devant le Tribunal criminel, il a expliqué que s'il avait eu recours à cette manœuvre, c'était pour empêcher de se faire écraser le bras, qui s'était trouvé pris. Plusieurs témoins ont confirmé que Morand avait effectivement le bras pris et avait appelé au secours, ce qui détermina plusieurs de ses camarades à venir le dégager. Au nombre de ces derniers se trouvait